

Sommario 4/2024



In questo numero

3



Direzione aziendale

- [Assemblea online fino al 31.12.2024](#)

4



Tecnologia e risparmio

- [Ruolo dell'intelligenza artificiale nei processi di selezione](#)

6



Banche

- [Controgaranzia come strumento per facilitare l'accesso al credito](#)

10



Fisco e amministrazione

- [Gestione fiscale degli eventi aziendali](#)

12

- [Estrazione da deposito Iva](#)

14

- [Metodo OKR \(obiettivi e risultati chiave\) nella gestione aziendale](#)

16

- [Correzione degli errori contabili](#)

19



Estero

- [Eccedenze Ires nel consolidato fiscale](#)

22



Gestione del personale

- [Assumere un giovane: apprendistato e bonus Under 30](#)

26

- [Autorizzazione per strumenti di controllo](#)

30

- [Lavoratori esposti a elevate temperature e stress termico](#)

34



Commerciale e vendite

- [Sondaggi e moduli a scopi di marketing](#)

38

- [Collaborazione con enti non profit per raccolte fondi](#)

42



Contributi e agevolazioni

- [Agevolazioni per assunzione beneficiari di Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro](#)

46

- [Contributi per PMI della gastronomia e dell'agroalimentare](#)

48

- [Agevolazioni per Transizione 5.0](#)

50

- [Credito d'imposta ZES unica 2024](#)

54



Sicurezza e ambiente

- [Iscrizione al Registro Imprese Legno \(RIL\) 2024](#)

57




Notizie in breve

59

CONTROGARANZIA COME STRUMENTO PER FACILITARE L'ACCESSO AL CREDITO

La controgaranzia si configura come uno strumento di mitigazione del rischio e, come tale, è in grado di facilitare l'accesso al credito bancario da parte delle imprese. Si tratta di una garanzia rilasciata ai soggetti garanti ed è per questo escutibile nell'ipotesi in cui si verifichi sia il default del soggetto finanziato, sia quello del garante. La presenza della controgaranzia consente alle imprese di ottenere finanziamenti più elevati e a condizioni meno onerose; inoltre, implica anche una riduzione del costo e la possibilità di ottenere una percentuale maggiore della "prima garanzia". L'attivazione della controgaranzia verrà effettuata da parte del garante, se questi ha già provveduto a soddisfare il soggetto finanziatore (banca o altro intermediario finanziario); in caso di mancato pagamento da parte del garante, sarà invece la banca a provvedere all'escussione della controgaranzia. In caso di default del debitore (l'impresa), la banca si rivolge al garante per ottenere il pagamento del finanziamento. Se il garante non adempie, la controgaranzia entra in gioco e la banca può rivalersi sul controgarante (ad esempio, un fondo di garanzia pubblico).



DEFINIZIONE DI CONTROGARANZIA

Si tratta di una forma di garanzia rilasciata ai garanti, vale a dire a quei soggetti che, a loro volta, hanno concesso garanzie a imprese destinatarie di prestiti, generalmente rappresentate da PMI.

Il controgarante diventa quindi garante del garante e copre, in tutto o in parte, il rischio che questi si è assunto.

È quindi uno strumento attraverso il quale anche coloro che hanno concesso garanzie alle imprese possono beneficiare di una qualche tutela.

La controgaranzia è attivabile dal soggetto finanziatore in caso di doppio default, intendendosi per tale:

- sia quello dell'impresa beneficiaria;
- sia quello del soggetto garante.

La controgaranzia viene in genere rilasciata a condizione che i soggetti garanti abbiano a loro volta rilasciato una garanzia che presenta le seguenti caratteristiche:

- a prima richiesta;
- esplicita;
- incondizionata;
- irrevocabile;
- riferibile a una singola operazione finanziaria.

La controgaranzia, a sua volta, viene in genere prestata a prima richiesta e, di conseguenza, in caso di inadempimento dell'impresa finanziata, è escutibile:

- dal garante, se ha già provveduto a soddisfare il soggetto finanziatore (banca o altro intermediario finanziario);
- dal soggetto finanziatore, in caso di mancato pagamento da parte del garante.

FUNZIONE DELLA CONTROGARANZIA

La controgaranzia mitiga il rischio di credito delle imprese che ne beneficiano, con conseguente miglioramento del rating loro attribuito. La sua presenza può quindi favorire le imprese nell'accesso ai prestiti bancari, sia per quanto riguarda gli importi ottenibili, sia per le condizioni applicate, con particolare riferimento ai tassi di interesse (*pricing*).

Infatti, le banche finanziatrici, a fronte di un rischio di credito più contenuto, dovranno accantonare meno capitale destinato a fronteggiarlo, liberando in tal modo risorse da destinare a impieghi più redditizi; il minore rischio e la riduzione del capitale da accantonare, con la conseguente maggiore redditività degli impieghi, consente agli intermediari finanziari di praticare tassi di interesse migliori rispetto a quelli applicati in assenza di controgaranzia.

Inoltre, l'assorbimento di capitale più contenuto, consente alle banche di aumentare, a parità di dotazione patrimoniale, l'importo massimo dei finanziamenti che possono concedere, con l'effetto di permettere e accrescere il credito alle imprese.

In aggiunta, la presenza della controgaranzia può anche implicare:

- un costo minore della garanzia rilasciata dal "primo" garante;

- l'erogazione di una percentuale di garanzia maggiore. Infatti, il costo e la percentuale della garanzia applicati dal primo garante all'impresa beneficiaria sono direttamente correlati al rischio che tale soggetto si assume; rischio che diminuisce a fronte della controgaranzia.

CONTROGARANTI E GARANTI

I soggetti che richiedono la controgaranzia sono appunto coloro che rilasciano le garanzie alle imprese finanziate; tali soggetti sono spesso rappresentati dai Confidi.

Tra coloro che possono svolgere la funzione di controgaranzia possiamo annoverare:

- il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI;
- i Fondi Territoriali di Garanzia.

Nel caso in cui il beneficiario della controgaranzia sia un Confido autorizzato, la misura della controgaranzia è generalmente pari al 100%: in questo caso l'importo del finanziamento garantito dal Confido è per la banca a rischio praticamente nullo, con conseguente azzeramento dell'assorbimento patrimoniale.

COPERTURA DELLA CONTROGARANZIA

La controgaranzia interviene sull'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti dei soggetti beneficiari finali. L'importo è calcolato come di seguito:

- al 5° mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento di rischio per le operazioni senza piano d'ammortamento (ossia senza un piano di rimborso rateale);
- al 11° mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento di rischio per i finanziamenti per i quali è previsto un piano d'ammortamento;
- alla data di ammissione del soggetto beneficiario finale a procedure concorsuali.

REQUISITI PER LA CONTROGARANZIA

I controgaranti, per il rilascio della loro garanzia, richiedono determinate condizioni in relazione ai seguenti aspetti:

- soggetti beneficiari;
- settori economici ammissibili;
- tipologia di finanziamenti che possono essere ammessi al beneficio della controgaranzia;
- investimenti ammissibili.


Tali condizioni vengono solitamente indicate nell'ambito dei fogli informativi predisposti dai Fondi di Controgaranzia.

In particolare, per quanto riguarda i soggetti beneficiari è generalmente richiesto che, al momento della richiesta della controgaranzia, siano delle Piccole e Medie Imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro delle Imprese;
- economicamente e finanziariamente sane;
- non rientrare nella definizione di imprese in difficoltà secondo quanto stabilito dagli orientamenti comunitari.

LAVORATORI ESPOSTI A ELEVATE TEMPERATURE E STRESS TERMICO

L'aumento della temperatura media per cause anche naturali può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro. I lavoratori hanno diritto a un ambiente in cui i rischi vengono adeguatamente controllati e la temperatura è uno di questi. Con l'avvicinarsi del periodo più caldo dell'anno, è utile esaminare gli aspetti rilevanti, i fattori di rischio e gli orientamenti espressi in materia dal Ministero del Lavoro, dall'Inail e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.



DVR E SANZIONI

La temperatura sul lavoro è uno dei rischi che i datori di lavoro devono valutare nel proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) prendendo in esame i seguenti aspetti:

- tutte le possibili condizioni espositive dei lavoratori;
- l'idoneità degli ambienti di lavoro in termini di temperature, umidità, ventilazione e irraggiamento;

Il personale ispettivo verifica che il DVR contenga misure di prevenzione e protezione.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 si riferiscono all'assenza della valutazione del rischio "microclima" e alla mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione. Le violazioni possono comportare la sospensione delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico e la ripresa potrà avvenire solo con l'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare/ridurre il rischio.

TEMPERATURA PERCEPITA E TEMPERATURE EFFETTIVA

La temperatura percepita è la sensazione di caldo o di freddo avvertita da un soggetto e dipende dalla temperatura effettiva e dalle condizioni ambientali. Più precisamente, in fisica e meteorologia con "temperatura effettiva" si intende la temperatura reale dell'aria, ossia quella registrata dal termometro, da prendere in considerazione durante la raccolta dei dati per scopi informativi o scientifici.

Con "temperatura percepita" si intende invece la sensazione di caldo o di freddo avvertita da un soggetto, che dipende dalla temperatura effettiva e dalle condizioni ambientali. Quindi mentre la temperatura effettiva è oggettiva, quella percepita è soggettiva. Due soggetti diversi possono avvertire la medesima temperatura effettiva in modo diverso in base a vari fattori, che sono l'umidità e il vento.

Nell'ambito lavoristico, trattando la materia della **Cigo per eventi meteo**, l'Inps, con il messaggio 20.07.2023, n. 2729, ha precisato che il riferimento alla Cigo è valido anche per la temperatura "percepita", con la conseguenza che anche temperature inferiori ai 35° centigradi possono essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportano l'utilizzo di materiali o in presenza di lavorazioni che non sopportano il calore intenso. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la Cigo è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui le sospensioni sono dovute a temperature eccessive. Laddove non sia possibile attuare le misure tecniche atte alla riduzione del rischio, in special modo negli ambienti di lavoro interni, il datore di lavoro

potrà mettere in atto **ulteriori misure organizzative** come il ricorso al lavoro agile, secondo le vigenti disposizioni.

FATTORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO

Alcuni fattori correlati con il luogo di lavoro possono aumentare il rischio di eventi avversi. Tra questi:

- lavoro in condizioni di esposizione diretta al sole;
- lavoro fisico pesante;
- scarso e inadeguato consumo di liquidi o impossibilità di procurarsi da bere;
- ritmi intensi di lavoro;
- pause insufficienti;
- abbigliamento protettivo assente o inadeguato;
- equipaggiamento pesante o ingombrante.

Temperature elevate possono causare aumenti dei livelli di stress nei lavoratori, ma possono anche influenzare:

- materiali;
- attrezzature;
- ambiente di lavoro in cui vengono svolte lavorazioni che utilizzano prodotti contenenti sostanze volatili (ad esempio vernici, solventi, lacche, colle, resine, disinfettanti, germicidi, ecc.) Occorre considerare anche l'esposizione simultanea agli inquinanti atmosferici urbani, in particolare all'ozono, che potenzia gli effetti delle alte temperature.

VALUTAZIONI DELL'INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5056/2023, ha ricordato che l'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità. Le **mansioni** maggiormente interessate da tali fenomeni sono quelle che comportano attività non occasionale all'aperto.

Altri fattori che possono concorrere nella valutazione del rischio e del suo aggravamento, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono i seguenti:

- orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00);
- mansioni;
- attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- ubicazione del luogo di lavoro;
- dimensione aziendale;
- caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

SETTORI PIÙ A RISCHIO

Il Ministero della Salute e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno rilevato che molte attività lavorative si svolgono all'aperto e talune lavorazioni complesse e pesanti

sono programmate nei mesi più caldi. Gli orari di lavoro spesso comprendono le ore della giornata a elevato rischio di stress termico e molte categorie di lavoratori non possono contare su sistemi di condizionamento dell'aria per lo svolgimento del lavoro. I settori più esposti sono:

- agricoltura, silvicoltura e pesca;
- costruzioni, edilizia civile e stradale;
- elettricità, gas e acqua;
- comparto estrattivo;
- settore agricolo e della manutenzione del verde;
- comparto marittimo e balneare;
- industrie all'aperto;
- trasporti.

Categorie più a rischio sono:

- operai addetti al trasporto e produzione di materiali;
- addetti a macchinari e utensili occupati all'aperto (manovratori, installatori, asfaltatori, cantonieri stradali, cavatori, edili, agricoltori, addetti alla pesca).

FATTORI INDIVIDUALI

Oltre ai fattori correlati ai luoghi di lavoro, esistono diversi fattori individuali che aumentano il rischio di effetti negativi sulla salute:

- obesità o eccessiva magrezza;
- età (>65 anni) e sesso (>per le donne);
- presenza di patologie croniche (diabete, cardiopatie, malattie neurologiche, broncopneumopatia cronica ostruttiva);
- assunzione di alcolici;
- assunzione di alcuni farmaci;
- gravidanza;
- alterazione dei meccanismi fisiologici di termoregolazione;
- scarso riposo notturno.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE

L'informazione e la formazione sono indispensabili per i lavoratori che operano in ambienti in cui vi siano condizioni microclimatiche severe e che possono esporre ad un rischio per la salute. Nell'ambito delle misure di prevenzione, la sorveglianza sanitaria riveste un ruolo essenziale. Il **medico competente** deve valutare le eventuali condizioni di sensibilità dei lavoratori al rischio di esposizione a temperature elevate al fine di contribuire alla corretta modulazione della valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure preventive. Particolare attenzione va riservata alla formazione degli addetti al primo soccorso, con riferimento agli aspetti legati alle prime misure di intervento. Nelle ipotesi d'appalto d'opera o di somministrazione, il rischio deve essere valutato e trattato all'interno del Documento Unico dei Rischi da interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26, D.Lgs. 81/2008. La valutazione deve tenere conto delle attività svolte ma

anche dell'idoneità degli ambienti in cui avrà luogo l'appalto, la presenza o meno di impianti di climatizzazione, particolari vincoli microclimatici legati all'attività produttiva, necessità lavorative che possono incidere sul dispendio metabolico, necessità di utilizzo di DPI specifici per altri rischi.

PROGETTO WORKCLIMATE

Gli effetti negativi delle elevate temperature sulla salute dei lavoratori e sulla produttività lavorativa sono trattati nel progetto di ricerca Workclimate avviato nel 2020, con l'obiettivo generale di approfondire, soprattutto attraverso la banca dati degli infortuni dell'Inail, le conoscenze sull'effetto delle condizioni di stress termico ambientale (in particolare del caldo) sui lavoratori, con un'attenzione specifica alla stima dei costi sociali degli infortuni sul lavoro. La finalità perseguita è la messa a punto di soluzioni organizzative e procedure operative utili in vari ambiti o mansioni occupazionali, a partire dallo sviluppo di un sistema di allerta da caldo specifico per settore, rappresentato da una piattaforma web e da una **web app con previsioni personalizzate**, sulla base delle caratteristiche individuali dei lavoratori e di quelle dell'ambiente di lavoro.

CIGO PER EVENTI METEO

In attuazione delle misure finalizzate a prevenire l'esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, l'Inps si è occupato dell'accesso agli ammortizzatori sociali per le categorie di lavoratori che rientrano nel campo della cassa integrazione ordinaria (Cigo) e di quella speciale per operai agricoli (Cisoa) con circolare n. 73/2023, in riferimento a eventi oggettivamente non evitabili (Eone). Le istruzioni Inps si riferiscono alle disposizioni contenute nel D.L. 98/2023, finalizzato a fronteggiare le anomale ed eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, attraverso una serie di novità, seppur temporanee, apportate alla disciplina generale in tema di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, qualora richieste in caso di eventi meteorologici avversi.

In sintesi, in caso di domanda per eventi meteo il datore di lavoro deve produrre, come per qualsiasi altra causale, una relazione tecnica nella quale occorre specificare la tipologia di lavori in corso al verificarsi dell'evento nonché la fase lavorativa in atto. Nella relazione tecnica devono essere forniti elementi informativi sulla tipologia e l'ubicazione del cantiere o unità produttiva per il quale è stata presentata la domanda di cassa integrazione e sulle modalità di svolgimento delle attività da parte dei lavoratori. Per le corrette modalità di gestione delle fasi istruttorie delle domande di cassa integrazione con causale riferita agli eventi meteo, si rimanda al messaggio Inps Hermes n. 694/2024, dove si ricorda che la tem-

peratura percepita (cfr. messaggi Inps nn. 1856/2017; 2999/2022 e 2729/2023) maggiore di quella rilevabile

dai bollettini meteo è una circostanza di cui tenere conto ai fini della causale richiesta.

Tavola - Indicazioni operative per datori e lavoratori

INCIDENTI PIÙ COMUNI	INDICAZIONI PER I DATORI DI LAVORO
<ul style="list-style-type: none">• Gli incidenti più comuni causati e le tipologie di infortunio più frequenti sono:<ul style="list-style-type: none">- incidenti di trasporto;- scivolamenti e cadute;- contatto con oggetti o attrezzature;- ferite, lacerazioni e amputazioni.	<ul style="list-style-type: none">• Si riassumono le indicazioni per i datori in caso di elevate temperature e stress termico:<ul style="list-style-type: none">- consultare i bollettini e le previsioni dei luoghi di lavoro;- ridurre l'attività lavorativa nei giorni ad alto rischio e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata;- garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro;- prevedere, ove possibile, un programma di turnazione per limitare l'esposizione dei lavoratori;- aumentare la frequenza delle pause e invitare i lavoratori a rispettarle;- ove possibile, mettere a disposizione dei lavoratori luoghi climatizzati dove trascorrere le pause;- fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale e indumenti protettivi;- formare e informare i lavoratori sui rischi correlati al calore e promuovere il reciproco controllo tra lavoratori.
INDICAZIONI PER I LAVORATORI	
<ul style="list-style-type: none">• Si riassumono le indicazioni per i lavoratori esposti a elevate temperature e stress termico:<ul style="list-style-type: none">- prevenire la disidratazione bevendo e rinfrescandosi con acqua fresca;- indossare abiti leggeri, traspiranti e di colore chiaro e un copricapo (non lavorare a pelle nuda);- informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e sulle procedure d'emergenza;- lavorare nelle zone meno esposte al sole;- ridurre i ritmi di lavoro anche con l'ausilio di strumenti meccanici, ove possibile;- fare pause e riposare in luoghi freschi;- evitare di lavorare da soli.	

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ACQUISTA
SU RATIO STORE

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (aggiornato con il Decreto Lavoro 48/2023)



La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rimane uno dei temi più importanti per l'organizzazione aziendale ed è oggetto di costante aggiornamento normativo. Il nostro ebook di **oltre 190 pagine** offre una panoramica sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa l'analisi degli ultimi aggiornamenti introdotti con il Decreto Lavoro 48/2023.

Una particolare attenzione viene dedicata agli obblighi e agli adempimenti da parte del datore di lavoro, nonché alla valutazione dei rischi, ai requisiti per luoghi di lavoro e relative attrezzature e alla formazione del personale.

Ebook in formato PDF e EPUB – versione scaricabile e stampabile